

Giustizia telematica: voto 5 in condotta

Il CSM "guarda dentro" la Banca dati di merito e avverte il Ministero: su big data e algoritmi la parola all'autogoverno

Di **Claudia Morelli**
Giornalista professionista

Pubblicato il 23 settembre 2024

Potremmo partire dal malfunzionamento di APP, il software che gestisce il processo penale telematico, che soffre di una "progettazione gravemente insufficiente"; o le annose questioni irrisolte nel Processo civile telematico, in attesa di una sostanziosa reingegnerizzazione, a cui si aggiungono "nuove" questioni conseguenti alla riforma Cartabia, per esempio i problemi di visibilità esterna dei registri di cancelleria nel caso di fascicoli riunioni, la rigidità in caso di subprocedimenti, l'impossibilità per il capo dell'ufficio giudiziario di gestire telematicamente astensioni, ricusazione e dei registri che ancora non sono stati adeguati al nuovo rito; l'inaccessibilità del portale dei servizi telematici per i cittadini che, nei casi ammessi, possono stare in giudizio personalmente.

Tutti temi che fanno parte del chahier des doléances di cui si compone la Relazione sulla Giustizia telematica 2024 (approvata dopo 3 anni dall'ultima), approvata dal Consiglio superiore della magistratura prima della pausa estiva

Invece partiamo da un argomento "nuovo", la Banca dati di merito e vediamo come funziona; e da un dato politico: il braccio di ferro CSM- Ministero della Giustizia sulla trasparenza degli algoritmi di AI che interrogano la banca dati.

Buona lettura!

P.S. Se avete voglia, potete leggere tutta la relazione allegata in fondo. □

La Banca dati di merito della giurisprudenza civile ai raggi X: a favore dei magistrati è quella "riservata" (Acronimo BDR); a favore di pubblico, invece, è la Banca dati pubblica (BDP).

Ovviamente le differenze sono consistenti. Per dire: nella BDR funzionano sistemi di intelligenza artificiale sui quali si è acceso il faro del Consiglio superiore della Magistratura che, prima della pausa estiva, ha approvato la Relazione sulla Giustizia telematica 2024, a distanza di tre anni dall'ultima, licenziata nel 2021.

In questi tre anni, in effetti, anche telematicamente parlando è successo di tutto.

La Giustizia è stata oggetto di analisi e proposta nel PNRR, sono arrivate le riforme Cartabia del processo civile e del processo penale, più tutte le altre riforme come quella sulla crisi di impresa.

È entrato in vigore in ogni ufficio giudiziario il processo civile telematico ed è diventato obbligatorio il deposito telematico degli atti penali. Il Ministero ha dovuto dare corso ai progetti inseriti nel PNRR, come quello di cui parliamo oggi, la Banca dati di merito.

Progetti importanti che devono passare dalla carta ai software. Un passaggio non banale ma che spesso - pare, leggendo la relazione - sia stato mal progettato.

Potremmo partire dal malfunzionamento di APP, il software che gestisce il processo penale telematico, che soffre di una "progettazione gravemente insufficiente"; o dalle annose questioni irrisolte nel Processo civile telematico, in attesa di una sostanziosa reingegnerizzazione, a cui si aggiungono "nuove" questioni conseguenti alla riforma Cartabia: per esempio i problemi di visibilità esterna dei registri di cancelleria nel caso di fascicoli riunioni, la rigidità in caso di subprocedimenti, l'impossibilità per il capo dell'ufficio giudiziario di gestire telematicamente astensioni, ricusazione, o ancora la persistente inadeguatezza dei registri di cancelleria al nuovo rito e l'inaccessibilità del portale dei servizi telematici per i cittadini che, nei casi ammessi, possono stare in giudizio personalmente; o anche della questione delicata delle udienze da

remoto, gestite tramite una piattaforma di una società privata (Teams di Microsoft), senza una disciplina che regolamenti l'uso della chat e la condivisione di file.

Tutti temi che fanno parte del *cahier des doléances* della Relazione sulla Giustizia telematica 2024.

Invece parliamo di un argomento "nuovo", la Banca dati di merito, per vedere come funziona; e di un aspetto politico significativo: ossia la presa di consapevolezza da parte del Consiglio superiore della Magistratura che progettare, implementare, realizzare e analizzare gli strumenti informatici e digitali messi a disposizione del Ministero della Giustizia per l'esercizio della Giurisdizione ha a che fare con l'autogoverno e con la indipendenza dei magistrati.

Sommario

- **La Banca dati di merito civile e l'Intelligenza artificiale**
- **Le altre banche dati di merito**
- **Banche dati e Intelligenza artificiale e formante giudiziario: i timori del CSM**
- **La criticità emerse**
- **Le proposte del CSM: validare i sistemi di AI e controllare i fornitori**
- **Attenzione alla gestione del cloud**

La Banca dati di merito civile e l'Intelligenza artificiale

Nell'ambito della giustizia telematica, si distinguono diversi progetti relativi alle banche dati di giurisprudenza, di cui l'ultima arrivata è la Banca dati di merito. La parte riservata ai magistrati (BDR) è alimentata dagli archivi SICID e SIECIC e include milioni di sentenze e provvedimenti civili di I e II grado (dal 2016), esclusi quelli riguardanti i rapporti di famiglia, i minori e lo stato delle persone. Perché? Perché i dati in questa banca dati non sono oscurati e dunque il ministero ha escluso di alimentarla con gli affari più sensibili in tema di privacy e tutela dei diritti.

Questa banca dati è stata integrata con funzioni di intelligenza artificiale, tra cui:

- AI Abstract: che genera sintesi dei provvedimenti;
- un Assistente virtuale Chat Bot: capace di rispondere alle domande degli utenti in linguaggio naturale;
- un sistema di ricerca smart.

Possiamo trarre più informazioni sul funzionamento della BDR da una intervista ([***Giustizia accessibile e trasparente, la Banca dati di merito è già un'avanguardia europea: cos'è e come funziona***](#)) rilasciata dal Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, Ettore Sala, in occasione del Forum PA: *"L'intelligenza artificiale è una delle tecnologie chiave su cui poggia il progetto, che impiega più soluzioni di partner diversi. Tra queste, la tecnologia Microsoft Azure OpenAI per la realizzazione dei servizi di IA LLM e la gestione dei dati relativi alla componente di IA del progetto. C'è anche una tecnologia proprietaria, Iride AI, che è stata utilizzata per l'anonimizzazione/pseudonimizzazione dei provvedimenti di Area Civile. Fondamentale anche l'implementazione della piattaforma Elasticsearch di Elastic, che permette l'indicizzazione dei testi e dei metadati e le diverse tipologie di ricerca, tra cui la ricerca per metadati associati ai provvedimenti, inclusi gli abstract, e la ricerca full-text dei contenuti dei documenti"*.

Nulla di tutto questo è dato leggere in documenti istituzionali pubblici ma... vabbè.

La stessa banca dati è aperta al pubblico, se pur con funzionalità molto limitate; è accessibile ai cittadini previo accesso con Spid o CIE, è alimentata con provvedimenti pseudonomizzati, per garantire la privacy. Questa banca dati ha sostituito la precedente banca AGN (Archivio Giurisprudenza Nazionale).

Le altre banche dati di merito

Tra i progetti di banche dati di merito bisogna ricordare anche l'Archivio ItalgireWeb: è la banca dati

sviluppato dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che ha l'obiettivo di favorire il dialogo tra le corti di merito e di legittimità. Si distingue dalle altre banche dati per il focus sul supporto alla formazione dei magistrati e alla circolazione di informazioni rilevanti per il corretto esercizio della giurisdizione.

Infine vi sono le banche dati territoriali, quelle nate per iniziativa degli uffici giudiziari territoriali e che realizzano data base ufficiali della giurisprudenza del singolo ufficio; sono alimentate e monitorate dall'organo di autogoverno, per la ricadute "importanti" sulla organizzazione del lavoro e alcune stanno già sperimentando (per proprio conto) sistemi di AI, soprattutto quelle nate nell'ambito dei progetti PON Governance.

Banche dati e Intelligenza artificiale e formante giudiziario: i timori del CSM

Al di là della esistenza di molteplici banche dati, ciascuna con una propria logica e – immaginiamo – policy di inserimento dei provvedimenti, quello che qui segnalo è la posizione del CSM soprattutto con riguardo alla BDR.

Nella prospettiva di supporto alla decisione giudiziaria, dice il CSM, "gli archivi di giurisprudenza, implementati da sistemi di interrogazione intelligenti, diventano così, non solo (e non tanto) banche dati per gestire ed estrapolare risultati eventualmente utili, ma veri e propri estrattori di conoscenza, di supporto al Magistrato nelle determinazioni che deve assumere; e in tale nuova dimensione, i sistemi informatici utilizzati avranno, all'evidenza, una capacità di espansione sempre più significativa proponendosi, essi stessi, come veri e propri "formanti giudiziari", capaci di impattare sull'organizzazione degli uffici e trasformare il modo di lavorare di tutti i Magistrati, che saranno così agevolati nel lavoro quotidiano per scegliere meglio, più velocemente e in modo più consapevole".

In questa nuova relazione, deve essere anche valutata quale potenzialità "decisoria" nel rapporto uomo-macchina possa avere la capacità degli algoritmi nel restituire report sempre più performanti rispetto ai risultati delle ricerche utilizzabili per la soluzione del caso concreto. La coerenza dell'uso di algoritmi computazionali va quindi verificata nel processo d'integrazione tra l'efficienza dei risultati offerti dall'uso di I.A. e il percorso cognitivo e decisorio del Giudice, che non può prescindere dal rispetto dei principi e valori dell'intero sistema giudiziario.

È indubbio, rileva l'organo di autogoverno della magistratura, *"l'effetto prorompente sull'esercizio della giurisdizione anche solo il fatto di sdoganare AI per estrapolare conoscenza dai big data"*.

La criticità emerse

Se questo è vero, le criticità -dal punto di vista dell'autogoverno della magistratura- emergono chiare: i rischi legati alla trasparenza degli algoritmi, ovvero l'incapacità di comprendere appieno come vengono elaborati i risultati da parte dell'algoritmo, che può portare a decisioni inesatte o a bias, fenomeno particolarmente critico se le banche dati vengono utilizzate per scopi predittivi; la possibile standardizzazione delle decisioni, laddove l'utilizzo di IA può portare a una riduzione della diversità delle motivazioni giudiziarie, creando una sorta di conformismo che potrebbe impoverire la qualità delle decisioni; le violazioni della privacy.

A preoccupare è proprio il connubio Big data e AI. *"Gli algoritmi computazionali permettono di manipolare rapidamente grandi volumi di dati eterogenei, ottenendo risposte più efficaci e pertinenti rispetto alle ricerche tradizionali. L'uso dell'IA risulta cruciale per l'estrazione di informazioni utili dai big data archiviati digitalmente. Man mano che cresce la quantità di dati, aumenta la necessità di strumenti di intelligenza artificiale per selezionare e analizzare tali informazioni. Si sta verificando un mutamento di paradigma nella gestione dei Big Data: una transizione dalla gestione tradizionale dei dati, dove un maggiore volume di informazioni porta a risultati confusi e ridondanti, a un nuovo paradigma in cui gli algoritmi possono selezionare risultati utili da enormi dataset, possono aggregare e rielaborare vari gruppi di dati, permettendo analisi rapide e mirate, e fornendo soluzioni ottimali in tempi umanamente inaccessibili. Gli archivi di giurisprudenza, integrati con sistemi di interrogazione intelligenti, diventano strumenti capaci di estrarre conoscenza, supportando i magistrati nelle loro decisioni. L'uso di questi sistemi informatici potrebbe trasformare il modo di lavorare dei magistrati, migliorando la velocità e la consapevolezza nelle decisioni, ma anche incidere sulla loro capacità decisoria.*

Le proposte del CSM: validare i sistemi di AI e controllare i fornitori

In questa prima fase, di mero monitoraggio e di iniziale interpretazione delle linee evolutive offerte dall'uso di I.A., nella consapevolezza delle criticità esistenti, il CSM dichiara che si occuperà di *"validare o meno i documenti organizzativi ricognitivi degli elementi fondanti di una moderna governance degli uffici giudiziari"*, riservandosi di specificare, in successive delibere, gli ulteriori elementi necessari per la concreta operatività degli algoritmi computazionali impiegati per analizzare interazioni, aggregazioni e connessioni tra dati, *"la cui concreta operatività nel comparto giustizia non potrà prescindere da una sua aderenza e da una sua piena compatibilità con i principi che informano di sé l'intero sistema giurisdizionale, secondo coordinate assiologiche che pongono, in conformità al moderno approccio del c.d. human-in-the-loop, sempre il Giudice come unico soggetto decisionale"*. Non solo.

Il CSM ha espresso la necessità di garantire una maggiore trasparenza riguardo ai dati e agli algoritmi utilizzati nei processi decisionali automatizzati. Chiede, in pratica, che i fornitori di IA rendano noti i dati utilizzati durante le fasi di pre-addestramento e addestramento, affinché sia possibile monitorare l'accuratezza e l'equità dei risultati.

Ha sottolineato l'importanza di sviluppare una normativa chiara e dettagliata per regolamentare l'uso dell'IA nel sistema giudiziario e con riguardo al disegno di legge del Governo sulla AI ha specificato che la cornice nazionale è più ristretta di quella comunitaria: l'uso dell'IA è limitato infatti all'organizzazione e semplificazione del lavoro, oltre che alle ricerche giurisprudenziali e dottrinali e non è previsto l'utilizzo dell'IA per la ricerca normativa, *"profilo che potrebbe essere una dimenticanza ma potrebbe non esserlo, atteso che i sistemi di IA hanno manifestato la loro fallacia proprio nel caso di tali ricerche"*.

Nel caso di contrasto con la disciplina comunitaria, ha specificato, *"appare evidente debba procedersi alla disapplicazione della disciplina interna o da parte del giudicante, ovvero anche da parte della PA procedente"*.

Attenzione alla gestione del cloud

Prima di chiudere, richiamo il passaggio – anch'esso significativo del braccio di ferro - sulla migrazione di data giudiziari sul cloud, che porrebbe delicati e peculiari problemi con riferimento all'effettività dell'esercizio dei poteri di sorveglianza dell'Autorità Giudiziaria sulle attività svolte attraverso le strutture informatiche ministeriali, peraltro spesso gestite con l'ausilio di società private di assistenza sistemistica.

"L'assegnazione delle funzioni di gestione dei sistemi a soggetti non appartenenti al Ministero delle Giustizia rende infatti ancora più difficoltoso ai dirigenti dell'Ufficio ed ai loro delegati, se non addirittura impossibile, il diretto accesso alle funzionalità "apicali" dei sistemi stessi; appare quindi necessario elaborare modalità organizzative e tecniche che consentano di non ridurre a un livello simbolico le funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività giudiziarie svolte con modalità informatiche".

IL COMUNICATO DEL CSM

Su proposta della Settima commissione, sulla base delle elaborazioni della Struttura tecnica per l'organizzazione, con delibera del 24 luglio 2024 è stata approvata la relazione sullo stato della giustizia telematica per l'anno 2024.

In particolare, la delibera esamina:

- con riguardo al processo civile telematico, le evoluzioni normative e le conseguenze sulla informatizzazione, la situazione degli applicativi e le relative criticità, l'estensione del processo civile telematico agli altri uffici
- con riguardo al processo penale telematico, la situazione e le criticità dei nuovi applicativi
- le problematiche connesse alle videoregistrazioni delle udienze nel processo penale
- lo stato dell'*hardware* e dell'assistenza
- le banche dati della giurisprudenza di merito, la loro fruibilità da parte di soggetti esterni agli uffici giudiziari, i possibili sviluppi e impieghi dell'intelligenza artificiale (giustizia predittiva e giustizia algoritmica)
- la sicurezza informatica
- l'attuazione della normativa in materia di intelligenza artificiale.

Infine, la delibera auspica un maggior coinvolgimento del Consiglio superiore già nella fase di progettazione e analisi degli applicativi ministeriali.